

N. 2498/16 R.N.R.

N. 2616/16 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

IN FUNZIONE DI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.)

Il Giudice, Dott.ssa Roberta Malavasi

visti gli atti del procedimento indicato in oggetto iscritto a carico di PII Pietro per il reato di cui all'art. 323 C.p. commesso nell'anno 2016, in qualità di Sindaco del Comune di Casole D'Elsa;

vista la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero il 6 ottobre 2016 unitamente all'opposizione proposta da Stefano Boco, legale rappresentante della Magma Energy Italia srl;

a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 13 luglio 2017, sentiti i difensori dell'indagato e dell'opponente

OSSERVA

Con Decreto n. 2332 del 6 giugno 2011 la Giunta Regionale della Toscana – Direzione Generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità - conferiva alla società Magma Energy Italia Srl il permesso di effettuare ricerca di risorse geotermiche "Mensano" nei Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina e San Gimignano. Tale permesso era prorogato in data 03/05/2016.

L'attività di ricerca consisteva nel realizzare una prospezione mineraria attraverso la tecnologia detta "sismica a riflessione", che consente di ricostruire le caratteristiche del sottosuolo in esame attraverso l'invio e il successivo ritorno di onde elastiche. L'immissione delle onde è realizzata attraverso congegni detti Vibroseis, mentre l'onda di ritorno è captata da geofoni.

La predisposizione, a terra, di un apparato ricevente idoneo a realizzare un'indagine geognostica del sottosuolo era appaltato da Magma Energy Italia Srl alla società polacca S.A. Geofyzica Torum, che apponeva una rete di 684 ricevitori (geofoni) fissati con 2682 picchetti in legno.

In vista dell'avvio delle operazioni di indagine geologica, Magma Energy Italia Srl proponeva al Comune di Casole d'Elsa istanza per l'ottenimento di autorizzazione in deroga all'emissione di rumori. Il Sindaco, odierno indagato, con determinazione n. 5431 del 22 luglio 2016, comunicava il proprio diniego, motivato sulla base della necessità di non compromettere la vocazione turistica del territorio, stante anche il periodo estivo.

Alla luce di ciò, la Magma Energy Srl deliberava di intraprendere ugualmente l'attività di indagine geognostica, autovincolandosi al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti normativamente previsti.

L'attività di ricerca subiva quindi un secondo arresto, giacché il Sindaco, in veste di ufficiale del Governo ex art. 54 co. 4 T.U. Enti Locali, emetteva il 29 luglio 2016 un provvedimento contingibile ed urgente, in forza del quale ordinava alla Soc. Magma Energy Srl "*...la sospensione immediata dell'attività legata alla procedura di ricerca geotermica su tutto il territorio comunale...*", considerato che il ripetuto passaggio di mezzi e persone in area ad altissimo pericolo d'incendio durante la stagione estiva determinava pericolo per l'incolumità pubblica, a maggior ragione perché l'amministrazione comunale non aveva provveduto allo sfalcio dell'erba.

In data 2 agosto 2016, le parti si incontravano alla presenza del Prefetto di Siena. In quella sede, la Società ribadiva che avrebbe mantenuto le emissioni acustiche entro i limiti di legge ed inoltre asseriva che avrebbe valutato di eseguire in proprio il taglio dell'erba, proposta che l'amministrazione comunale, secondo la prospettazione dell'opponente, aveva considerato favorevolmente.

In data 3 agosto 2016, la Società chiedeva all'amministrazione comunale di revocare il provvedimento del 29 luglio 2016 in via di autotutela, offrendosi, non già di sfalciare le sterpaglie (opera incompatibile con la durata dei lavori e con i costi programmati), ma di affiancare alle proprie squadre un mezzo antincendio, onde minimizzare il pericolo di fuochi incontrollati.

Il Sindaco rispondeva negativamente con nota del 4 agosto 2016, ritenendo non adeguata la cautela proposta da ultimo dalla Magma Impianti.

Registrato tale insuperabile diniego, la Società, a mezzo del suo legale rappresentante BOCO Stefano, rimuoveva il cantiere e denunciava Pietro Pii per il reato di abuso di ufficio, sostenendo che l'ordinanza contingibile ed urgente - affetta da profili di macroscopica illegittimità - fosse stata adottata non già per il perseguimento di un interesse pubblico, ma per la *coltivazione della posizione politica personale del cittadino*

Pii, notoriamente contrario allo sfruttamento dell'energia geotermica che su tale posizione aveva condotto la propria campagna elettorale.

In data 15 settembre 2016 veniva sentito a sommarie informazioni PAGGETTI Luciano, responsabile della Sala Operativa Antincendi Boschivi della Regione Toscana, il quale affermava come l'utilizzo di mezzi meccanici sia spesso causa dell'insorgenza di roghi.

* * * * *

Così sinteticamente inquadrato il fatto storico, si concorda col pubblico ministero circa l'insostenibilità in giudizio dell'accusa.

Richiamate e fatte proprie le argomentazioni esposte nell'articolata richiesta di archiviazione, si osserva come la fattispecie di abuso d'ufficio sanziona il pubblico ufficiale che si serve del potere pubblico ad esso conferito per perseguire interessi privati, tramite l'adozione di atti in violazione di legge o di regolamento o dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

La condotta tipica consiste nella violazione di nome di legge o di regolamento o nella violazione dell'obbligo di astensione e da essa deve conseguire, come risultato intenzionalmente perseguito dall'autore, la produzione di un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri, ovvero un danno ingiusto.

Il reato quindi si caratterizza, sotto il profilo materiale, per la c.d. doppia ingiustizia (della condotta e dell'evento) ciascuna delle quali deve essere valutata autonomamente, nel senso che il vantaggio o il danno non possono ritenersi ingiusti per il solo fatto di essere scaturiti da una condotta illecita.

Si caratterizza inoltre per il dolo intenzionale che è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri (fra le tante, Cass.10810 del 17/01/2014).

Nel caso in trattazione, pertanto, la sostenibilità in giudizio dell'azione penale presupporrebbe la possibilità di dimostrare nel futuro dibattimento che il sindaco di Casole D'Elsa abbia adottato la delibera nella consapevolezza che fosse illegittima con l'intenzione di arrecare un danno ingiusto alla Magma.

Tale situazione non ricorre.

Quand'anche il TAR – adito dalla Magma con ricorso in attesa di fissazione – rilevasse l'illegittimità dell'atto, ciò non varrebbe a dimostrare che fu dolosamente predisposto per perseguire finalità diverse da quelle dichiarate, come l'opponente vorrebbe invece dedurre dalla macroscopicità dei profili di illegittimità, categoria quest'ultima alla quale si richiama la giurisprudenza nella materia dei reati edilizi, ravvisandovi un elemento sintomatico della insussistenza dell'interesse pubblico e quindi della verosimile derivazione dell'atto (il permesso a costruire) dalla collusione fra il pubblico ufficiale e il privato.

Nel caso di specie, il ricorrere del rischio di incendi posto a fondamento dell'ordinanza non potrebbe essere attendibilmente negato, anche solo per il fatto che l'attività ricerca delle risorse geotermiche comportava il transito e dello stazionamento di molti veicoli a motore e di circa 100 addetti in un'area erbosa o boscata, ricoperta di sterpaglie non sfalciate da molto tempo, nel mese di agosto.

Il Sindaco, nella riunione del 3 agosto davanti al Prefetto, aveva inoltre considerato con favore la proposta dello sfalcio dell'erba da parte dell'impresa – così riferisce il querelante e così si legge nella nota del 4.8.2017 - e ciò contrasta ulteriormente con l'insussistenza dell'interesse pubblico dichiarato, quantomeno nella rappresentazione avutane dall'indagato.

Difetta, infine, radicalmente il dolo intenzionale posto che la finalità di tutelare il territorio dalle implicazioni dannose della ricerca e dello sfruttamento geotermico - nei limiti delle competenze comunali e sindacali naturalmente - non può essere inteso come interesse privato di Pietro Pii come comune cittadino, ma costituisce un interesse pubblico, esattamente quello per la cui protezione è stato eletto sindaco del Comune di Casole.

Le indagini integrative proposte dall'opponente non incidono sull'insufficienza del quadro indiziario, ed anzi vertono per lo più su circostanze date per acquisite (perché non dirimenti) nelle esposta trattazione. Così l'audizione del Prefetto di Siena e l'Ing. Vicari, rappresentante della Magma, sulle riunioni che si tennero il 2 ed il 4 agosto, ed in particolare sulla posizione politica assunta dal Sindaco e sulla consapevolezza da parte sua degli ingenti costi determinati dalla sospensione dei lavori. Lo stesso è a dirsi per tutte le fonti tramite le quali si vorrebbe dimostrare il fatto in sé della insussistenza del rischio di incendio (sentire di nuovo il Prefetto, consultare ulteriori esperti, verificare se nei cantieri della Magma si siano mai sviluppati incendi ecc...).

P.Q.M.

Visto l'art. 410 comma 2 c.p.p.,


dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Siena, 13 luglio 2017

Il Giudice

Roberta Malavasi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 14.7.2017

ASS. GIUD. CIV. II

